

12852 2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere - Rel.

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

GIUSEPPE FICHERA

Consigliere

Azione revocatoria  
ex art. 67, comma  
1, n. 2, legge fall.

Ud. 16/03/2018 CC  
Cron. 12852  
R.G.N. 6028/2012

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 6028/2012 proposto da:

C. de C. I.

E.C.C.E. Edilizia Costruzioni Case Economiche S.r.l., in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in

che la rappresenta e difende giusta procura in calce

al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Fallimento Mark S.r.l., in persona del curatore fallimentare

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 4433/2011 della Corte d' Appello di Roma  
depositata il 24/10/2011;

ORD.  
511  
2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;  
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. con sentenza in data 20 settembre 2006 il Tribunale di Roma respingeva la domanda avanzata dal fallimento della società Mark s.r.l. perché venisse dichiarata l'inefficacia del pagamento di €. 216.000.000 effettuato dalla compagine fallita in favore di E.C.C.E. s.r.l., a saldo di pregressi canoni di locazione, per il tramite della nuova proprietaria dell'azienda Mevi s.r.l., la quale era subentrata nel contratto di locazione.

2. La Corte d' Appello di Roma, con sentenza depositata il 24 ottobre 2011, dichiarava, in riforma della decisione impugnata, l'inefficacia del pagamento in questione eseguito da Mevi s.r.l., quale delegata al pagamento della fallita, per mezzo di undici assegni di conto corrente e condannava E.C.C.E. s.r.l. alla restituzione della somma ricevuta oltre accessori.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia E.C.C.E. s.r.l. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso il fallimento della società Mark s.r.l..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 *bis*.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell' art. 380 *bis*.1 c.p.c..

4. Il primo motivo di ricorso denuncia l'erronea applicazione alla fattispecie in esame del rito ordinario, dovendosi di conseguenza ravvisare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: la

*CP*

corte territoriale, una volta constatato che l'azione revocatoria riguardava pagamenti effettuati in virtù di un contratto di locazione, avrebbe dovuto constatare che l'intero procedimento rimaneva regolato dal disposto dell'art. 447-*bis* c.p.c. e che di conseguenza la sentenza di primo grado doveva considerarsi passata in giudicato a causa della tardiva proposizione dell'appello.

Il secondo mezzo da un lato rappresenta l'inesistenza nel caso di specie di elementi indiziari di precisione, concordanza e gravità tali da consentire di ritenere che lo stato di insolvenza fosse conoscibile alla società convenuta, dall'altra contesta che la cessione potesse costituire un mezzo anomalo di pagamento; oltre a ciò la decisione impugnata sarebbe affetta da un chiaro vizio di logicità, poiché l'utilizzo di assegni bancari costituiva una legittima modalità di adempimento delle obbligazioni contrattuali e rappresentava comunque una circostanza di per sé idonea a dimostrare che il creditore conoscesse lo stato di insolvenza del debitore.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

In vero, benché questa corte possa rilevare anche d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass. 7/7/2017 n. 16863), nel caso di specie il procedimento è stato correttamente trattato con il rito ordinario, stante l'impossibilità di applicare il disposto dell'art. 447-*bis* c.p.c., che riguarda le controversie in materia di locazione, vale a dire le liti che abbiano a oggetto direttamente questioni attinenti alla materia delle locazioni e che comportino l'applicazione della disciplina di questo tipo di contratto, mentre questa controversia verte sulla

*Alberi*

revocabilità di un pagamento effettuato dal fallito tramite un mezzo anomalo costituito da una delegazione di pagamento (come già questa Corte ha avuto modo di chiarire rispetto a un' azione revocatoria fallimentare di versamenti di contributi assicurativi e previdenziali eseguito dal datore di lavoro poi fallito; Cass. 19/10/1976 n. 3603).

In altri termini non si può sostenere che la controversia sulla causale del pagamento faccia slittare il rito della revocatoria verso quello del rapporto sottostante, stante l' autonomia dell' azione revocatoria fallimentare, che rimane regolata da una propria specifica disciplina (in materia di competenza, di specifiche incompatibilità relative alla composizione del giudice, ecc.).

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La corte territoriale all' interno della decisione impugnata ha spiegato a chiare lettere che: i) la revoca del pagamento in questione era giustificata dal fatto che l' unico titolo plausibile cui imputare il pagamento di £. 216.000.000 era l' adempimento del debito del canone di locazione dovuto dalla fallita; ii) tale pagamento, delegato dalla fallita a Mevi s.r.l. in virtù del debito gravante su quest'ultima, costituiva un mezzo anormale di adempimento; iii) era onere dell' *accipiens* provare la propria *inscientia decoctionis*; iv) questo onere non era stato in alcun modo assolto ed anzi la pregressa morosità della fallita era un indice inequivoco della consapevolezza da parte della locatrice dello stato di insolvenza dell' obbligata.

A fronte di una simile motivazione la società ricorrente non si confronta con gli argomenti offerti dalla corte distrettuale, omette di considerare che la corte territoriale ha individuato nella delegazione di pagamento e non nella cessione del credito un mezzo anormale di pagamento e insiste nel sostenere, come a voler sollecitare la

ABM

rinnovazione, in questa sede di legittimità, dell' esame nel merito della vicenda oggetto di lite, che la congerie istruttoria raccolta in sede propria non annovera elementi indiziari idonei a dimostrare la sua conoscenza dello stato di insolvenza, trascurando che la sentenza impugnata aveva invece rappresentato che la stessa compagine locatrice non aveva assolto l' onere probatorio che su di lei incombeva.

Siffatto tenore del ricorso comporta l' inammissibilità della doglianza in esame sotto un duplice profilo, vuoi perché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall' art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. (Cass. 7/9/2017 n. 20910), vuoi perché il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell' intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l' attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all' uno o all' altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex *plurimis*, Cass. 19/10/2016 n. 21098; Cass. 16/12/2011 n. 27197).

AR

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma in data 16 marzo 2018.

Il Funzionario Giudiziario  
Dot.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il..... 23 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dot.ssa Fabrizia Barone

